

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1998
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata"

(omissis)

Art. 1.

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a quasi-voglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali.

Art. 3.

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente e obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante o del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi.

Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato e i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Art. 5.

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione. In caso di mancata risposta da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio-assenso.

Art. 6.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà a emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. E' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(omissis)